



Fondazione  
di Sardegna



Università degli Studi di Sassari

**Bando**  
**Fondazione di Sardegna**  
**Annualità 2022 - 2023**  
**Progetti di ricerca di base dipartimentali**

Dipartimento

**Dipartimento di Giurisprudenza – Università degli Studi di Sassari**

Titolo del progetto di ricerca

**Videoriprese e processo penale, tra sicurezza e riservatezza**

Settori Scientifico Disciplinari del progetto di ricerca

**Diritto processuale penale (IUS/16)**

Referente scientifico del Dipartimento

**Prof. Silvio Pietro Nicola Sau**

Università degli Studi di Sassari - Dipartimento di Giurisprudenza			
Anno	Titolo	Classe	Fascicolo
2022	III	13	1
N.	214	9	FEB 2022
UOR	CC	RPA	COTINALE
DIP. GIOV.			

Qualifica

**Professore ordinario**

Settore Scientifico Disciplinare del Referente

**Diritto processuale penale (IUS/16)**

Indirizzo posta elettronica  
**ssau@uniss.it**

### **Abstract del progetto di ricerca** (Max 5.000 caratteri)

Il progetto di ricerca intende affrontare il tema dell'impiego delle videoriprese nel processo penale, il quale, nella sua complessa articolazione, sottende problematiche assai eterogenee: la declinazione al plurale dello strumento (le videoriprese) risulta imposta dalle differenti qualificazioni giuridiche che può assumere il frutto della captazione visiva nell'ambito del procedimento. Invero, alla luce di un perdurante silenzio del legislatore e del conseguente difetto di più sicure collocazioni sistematiche, lo strumento *de quo* può assumere, a seconda delle circostanze, connotazioni assolutamente differenti. La riproduzione audiovisiva, anzitutto, secondo quanto disposto dall'art. 134 c.p.p., rappresenta una forma "non ordinaria" di documentazione, "un virtuosismo tecnico da usare molto parsimoniosamente" che, tuttavia, in una prospettiva *de iure condendo*, è destinato ad assumere un ruolo preponderante, a scapito delle tradizionali (e talvolta obsolete) forme di documentazione: da un lato la Corte costituzionale (sent. n. 132/2019), scrutinando la legittimità delle disposizioni codicistiche sulle quali si impernia il principio di immediatezza e rivolgendosi implicitamente al legislatore, ha prospettato l'opportunità di una progressiva estensione del perimetro applicativo dello strumento di documentazione in esame nell'ambito dell'istruzione dibattimentale, con particolare riferimento alle videoregistrazioni delle prove dichiarative, espressamente qualificate come meccanismo "compensativo" per le ipotesi in cui non possa essere assicurato il principio codificato all'art. 525, comma 2, c.p.p., in grado di salvaguardare l'efficienza dell'amministrazione della giustizia penale senza pregiudicare l'altrettanto essenziale obiettivo della correttezza della decisione; dall'altro lato, raccogliendo tempestivamente l'invito della Consulta, la c.d. Riforma Cartabia (l. 134/2021) contiene una delega imperniata, fra gli altri, sul seguente criterio: "prevedere la registrazione audiovisiva come forma ulteriore di documentazione dell'interrogatorio che non si svolga in udienza e della prova dichiarativa, salva la contingente indisponibilità degli strumenti necessari o degli ausiliari tecnici" (art. 1, comma 8, lett. a). Laddove la videoriparesa non rappresenti una forma di documentazione di un diverso *atto* del procedimento, ma registri un *fatto* ricompreso nel perimetro del *thema probandum*, è invece necessario ricorrere alla bipartizione sottesa alla disciplina in tema di prove: solo le videoregistrazioni effettuate in un contesto extraprocedimentale possono assumere lo *status* di prova documentale (artt. 234 e ss. c.p.p.), mentre le altre, effettuate nel corso delle indagini, costituiscono la documentazione dell'attività investigativa; queste ultime, perciò, appaiono suscettibili di utilizzazione processuale solo ove siano riconducibili a un'altra categoria probatoria, individuabile in quella delle c.d. prove atipiche, previste dall'art. 189 c.p.p.; mentre con riferimento alle videoriprese eseguite in ambito domiciliare si deve ricorrere alla distinzione (benché a tratti manica) fra comportamenti non comunicativi (non suscettibili di captazione) e comportamenti comunicativi (suscettibili di captazione nel rispetto delle disposizioni in materia di intercettazioni ambientali, poiché il riferimento, contenuto nell'art. 14, secondo comma, Cost., alle "ispezioni, perquisizioni e sequestri" non appare necessariamente espressivo dell'intento di "tipizzare" le limitazioni messe, escludendo *a contrario* quelle non espressamente contemplate e poiché la citata disposizione costituzionale, nell'ammettere "intrusioni" nel domicilio per finalità di giustizia non prende posizione sul carattere - palese od occulto - delle intrusioni stesse). I sistemi di videosorveglianza installati dai privati ovvero in dotazione al Ministero dell'Interno-Dipartimento della pubblica sicurezza (il c.d. sistema S.A.R.I. *Real Time* ed *Enterprise*) comportano, poi, ulteriori questioni problematiche in tema di tutela della *privacy* e di rilevanza processuale delle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 196/2003, del Regolamento UE per la protezione dei dati personali 2016/679 (*General Data Protection Regulation - GDPR*), nonché delle prescrizioni dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali. Strettamente correlata al tema oggetto del progetto di ricerca è dunque la questione relativa all'utilizzabilità di una prova acquisita in violazione di un diritto costituzionalmente protetto, pur in

assenza di specifici divieti probatori nel contesto del codice di rito, ovvero al dibattito sulla c.d. prova incostituzionale, inaugurato fin dalla pronuncia n. 34/1973 della Consulta ma ancora privo di soluzioni univoci. Alla luce di un quadro che poggia sull'instabile terreno dell'ermeneusi di principi per definizione aspecifici, il progetto di ricerca tende dunque, in una prospettiva *de iure condendo*, all'individuazione delle soluzioni dirette, nel rispetto dei richiamati e molteplici canoni costituzionali, a colmare la segnalata lacuna normativa, che ha rappresentato la causa del tentativo pretorio di classificazione sistematica e di sussunzione delle diverse forme di videoripresa all'interno di altri mezzi probatori e atti investigativi.

### **Obiettivi che il progetto si propone di raggiungere (Max 5000 caratteri)**

Le segnalate lacune normative che caratterizzano la tematica oggetto della ricerca pongono l'interprete dinanzi all'esigenza di risolvere quattro diverse questioni, fra loro intimamente connesse: la prima, *quodammodo* pregiudiziale, relativa alla stessa qualificazione giuridica delle videoriprese, ovvero alla collocazione di queste entro la corretta cornice normativa nell'ambito del codice di procedura penale; la seconda, naturalmente consequenziale, relativa alla legittimità dell'atto stesso (c.d. legittimità dell'*actus*); la terza, diretta all'individuazione della disciplina circa le modalità concrete di compimento dell'atto (c.d. legittimità del *quomodo*); la quarta, e ultima, concernente i tempi e i modi di acquisizione dei relativi risultati in sede dibattimentale. Il progetto di ricerca intende fornire risposta a tali quesiti, muovendo anzitutto dalle elaborazioni offerte dal formante giurisprudenziale e dalla dottrina, al fine (non ultimo, ma immediato) di sottoporre tali opzioni ermeneutiche ad una lettura (e ad un'eventuale conseguente revisione) critica, sia sotto il profilo dell'aderenza al dato positivo, sia sotto il profilo – comunque non trascurabile – della concreta applicabilità nella prassi. In tale prospettiva, la ricerca si propone di formulare soluzioni alternative rispetto alle instabili direttive pretorie elaborate (pressoché *ex nihilo*) in ordine alle videoriprese domiciliari, la cui legittimità e utilizzabilità riposa attualmente sulla nebulosa distinzione fra comportamenti comunicativi e comportamenti non comunicativi, che naturalmente sconta sia l'incertezza della bipartizione (le teorie psicoanalitiche mostrano come persino i gesti inconsapevoli, automatici o riflessi trasmettano spesso un inconscio messaggio), sia la materiale impossibilità di fungere da argine anticipato rispetto alle intrusioni domiciliari, potendo operare soltanto *a posteriori*, mediante una selezione successiva che, paradossalmente, tende a tutelare un diritto costituzionalmente protetto non già impedendo la sua violazione, ma consentendola e prevedendo la distruzione *ex post* del materiale raccolto. In secondo luogo, il progetto si propone di verificare i presupposti per la legittima captazione visiva in quei contesti che, pur non rientrando nel concetto di domicilio, siano comunque caratterizzati da aspettative di riservatezza ovvero dalla configurabilità di uno *ius excludendi alios* temporalmente circoscritto (ad es. camerini e *privés* di locali pubblici): occorre valutare, in tale prospettiva, la configurabilità di una riserva di giurisdizione per ogni limitazione che incida sul diritto alla riservatezza, giacché la necessità di un provvedimento dell'autorità giudiziaria rappresenterebbe quel livello minimo di garanzie già ritenuto imprescindibile, in passato, prima che la materia trovasse una propria disciplina organica, per l'acquisizione dei tabulati contenenti i dati identificativi delle comunicazioni telefoniche.

La lettura critica delle soluzioni elaborate dalla giurisprudenza e dalla dottrina si pone come prodromica alla individuazione di potenziali indirizzi riformistici della materia, nel solco della ortodossia costituzionale e della piena conformità ai *dicta* della giurisprudenza sovranazionale. In tale prospettiva il progetto di ricerca intende analizzare, da un lato, l'ipotesi di un'estensione della disciplina delle

intercettazioni *inter praesentes* infradomiciliari alle videoriprese di comportamenti non comunicativi effettuate nei medesimi ambienti protetti, con la contestuale verifica degli opportuni adattamenti resi necessari dalle peculiarità della captazione visiva e non meramente sonora (si pensi, a mero titolo esemplificativo, all'opportuna esclusione di talune fattispecie criminose contemplate dall'art. 266, comma 1, c.p.p. dall'ambito applicativo delle videoriprese, quale la molestia o disturbo alle persone col mezzo del telefono, o ancora alle modifiche che dovrebbero necessariamente riguardare la disciplina della perizia trascrittiva ex art. 268, comma 7, c.p.p.). Per altro verso, il progetto di ricerca intende affrontare *ex professo* tutte i riflessi prodotti, nella materia *de qua*, dalla progressiva valorizzazione del principio di proporzionalità nell'impiego di strumenti investigativi da parte della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, in forza del quale soltanto forme gravi di criminalità e le esigenze di tutela della sicurezza pubblica giustificherebbero da parte dello Stato ingerenze gravi nei diritti di cui agli artt. 7 e 8 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea: paradigmatica, in tal senso, la giurisprudenza formatasi sulla materia della *data retention*, cioè della conservazione e acquisizione dei dati "esterni" generati o trattati nell'ambito della fornitura di servizi di comunicazione elettronica (v. da ultimo la pronuncia della Grande Sezione del 2 marzo 2021, causa C-746/18, nel caso H.K.). Fra gli obiettivi del progetto, pertanto, si inserisce l'analisi dei profili di potenziale irragionevolezza derivanti dal confronto fra la novellata disciplina di acquisizione dei tabulati telefonici (d.l. n. 132/2021, che sulla scorta della giurisprudenza della CGUE testé menzionata priva il P.M. del potere di disporre autonomamente la suddetta acquisizione, rendendo necessaria l'autorizzazione del giudice) e il consolidato orientamento giurisprudenziale che, invece, legittima il P.M. a disporre la ben più intrusiva videoripresa nei contesti che, pur non essendo qualificabili come domiciliari, garantiscono forme di riservatezza temporanea (camerini, toilette pubbliche, ecc.), peraltro senza alcuna limitazione determinata dalla maggiore o minore gravità del reato per il quale si procede.

### **Stato dell'arte (Max 8.000 caratteri)**

A fronte di una legislazione ipertrofica, la materia delle videoriprese, che lambisce ambiti affatto eterogenei dell'ordinamento, non ultimo il sistema processuale penale, con evidenti risvolti di natura costituzionale, soffre di un preoccupante vuoto legislativo, che, ad oggi, non appare ancora colmato: invero, tale materia risulta variamente regolata da Provvedimenti del Garante della *privacy*, Raccomandazioni di Autorità sovranazionali, ben noti arresti giurisprudenziali (su tutti Cass., Sez. Un., 28 marzo 2006, dep. 28 luglio 2006, n. 26795, Prisco), mentre appare solo tangenzialmente sfiorata dalla legge. In particolare, il codice del 1988 reca un silenzio assoluto in relazione all'impiego della videoripresa come autonomo strumento di indagine: pertanto, la questione relativa alla ammissibilità della captazione di immagini, specie per quanto concerne il contesto domiciliare, è stata risolta in via giurisprudenziale. La lacuna testé censurata si pone in contraddizione rispetto al ricorso sempre più ampio agli strumenti di ripresa visiva, giustificato dall'acquisizione di dati, tendenzialmente oggettivi ma suscettibili di interpolazioni, relativi all'accertamento di gravi fattispecie criminose, che il consueto ricorso alla prova dichiarativa molto difficilmente permetterebbe di ottenere: permane dunque la carenza di moduli di legalità processuale che consentano l'utilizzazione, con sufficiente ed appagante affidabilità, di strumenti di conoscenza dei fatti frutto dell'evoluzione tecnologica. D'altra parte, la mancata tipizzazione del mezzo investigativo in parola e, segnatamente, l'assenza di una disciplina di "copertura" che ne regoli "i casi e i modi" di esecuzione nei luoghi di cui all'art. 614 c.p., rappresenta una carenza legislativa di non poco conto, che pone seri problemi in ordine alla legittimità delle video-

captazioni domiciliari e, di conseguenza, in ordine alla utilizzabilità del materiale probatorio così acquisito: occorre infatti rammentare come la Carta fondamentale imponga al legislatore ordinario, attraverso la riserva di legge (art. 14, comma 2), l'adozione di una disciplina dei requisiti legittimanti e delle procedure necessarie ad attivare un mezzo di ricerca della prova in ambito domiciliare, mentre l'ordinamento vigente difetta di una normativa di rango primario nella materia *de qua*. In ordine alle videoriprese extra-domiciliari, invece, in ragione del potenziale *vulnus* alla *privacy*, l'*European Data Protection Board*, nelle “*Guidelines 3/2019 on processing of personal data through video devices*”, adottate il 29 gennaio 2020, ha rammentato che «*Video surveillance is not by default a necessity when there are other means to achieve the underlying purpose. Otherwise we risk a change in cultural norms leading to the acceptance of lack of privacy as the general outset*». In tema di videosorveglianza per finalità di pubblica sicurezza, invece, sono recentemente emerse le potenzialità applicative e i rischi connessi al Sistema Automatico di Riconoscimento Immagini (c.d. S.A.R.I.), già nella disponibilità della polizia scientifica della Polizia di Stato a partire dal settembre 2018, nelle due declinazioni del sistema *Real Time* ed *Enterprise*: la prima forma consente, attraverso una serie di telecamere installate in un'area geografica predeterminata e delimitata, di analizzare in tempo reale i volti dei soggetti ivi ripresi, confrontandoli con una banca dati predefinita per lo specifico servizio (denominata “*watch-list*”), la cui grandezza è di massimo 10.000 volti: ove venga riscontrata, attraverso un algoritmo di riconoscimento facciale, una corrispondenza tra un volto presente nella *watch-list* ed un volto ripreso da una delle telecamere, il sistema è in grado di generare un *alert* che richiama l'attenzione degli operatori. Il Sistema in questione è già stato oggetto di un recente parere negativo (Reg. provv. n. 127 del 25 marzo 2021) espresso dal Garante per la protezione dei dati personali, consultato preventivamente a norma dell'art. 24 del D. Lgs. 18 maggio 2018, n. 51 (Attuazione della direttiva UE 2016/680), in ragione del pericolo concreto che singole iniziative, sommate tra loro, definendo un nuovo modello di sorveglianza introducano, di fatto, un cambiamento non reversibile nel rapporto tra individuo ed autorità: occorre infatti considerare che il sistema in argomento realizza un trattamento automatizzato su larga scala che può riguardare, tra l'altro, anche coloro che siano presenti a manifestazioni politiche e sociali; benché la valutazione di impatto indichi che i dati di questi ultimi sarebbero immediatamente cancellati, nondimeno, l'identificazione di una persona in un luogo pubblico comporta il trattamento biometrico di tutte le persone che circolano nello spazio pubblico monitorato, al fine di generare i modelli di tutti per confrontarli con quelli delle persone incluse nella “*watch-list*”. Pertanto, si determina una evoluzione della natura stessa dell'attività di sorveglianza, passando dalla sorveglianza mirata di alcuni individui alla possibilità di sorveglianza universale. D'altra parte, in relazione all'utilizzo del sistema in occasione di manifestazioni pubbliche, il trattamento in argomento determina il possibile coinvolgimento di ulteriori dati personali di cui all'art. 9 del RGPD, quali quelli idonei a rivelare le opinioni politiche o l'appartenenza sindacale. Anche in ordine alle videoregistrazioni qualificate come prove documentali in quanto eseguite al di fuori del procedimento, d'altra parte, emergono delicati profili di rilevanza costituzionale: laddove infatti l'impianto di videosorveglianza sia munito di un sistema di registrazione del sonoro e, dunque, appaia concretamente idoneo a registrare e documentare il contenuto di una conversazione (verosimilmente fra presenti) si rientrerebbe nel perimetro delle intercettazioni di conversazioni, con la conseguente necessità di un provvedimento autorizzativo del giudice a norma degli artt. 266 e ss. c.p.p., salvo che la videocamera sia posizionata in un luogo che non garantisce alcuna aspettativa di riservatezza del dialogo, presupposto隐含的 possa parlarsi di intercettazione: secondo il supremo organo nomofilattico, in particolare, un'espressione del pensiero che, pur rivolta ad un soggetto determinato, venga effettuata in modo poco discreto sì da renderla percepibile a terzi (ad esempio, parlando ad alta voce in pubblico, servendosi di onde radio liberamente captabili), non integra il concetto di

“corrispondenza” o di “comunicazione”, bensì quello di “manifestazione”, con l’effetto che si rimane al di fuori del fenomeno in esame e viene in considerazione l’art. 21 e non l’art. 15 della Costituzione; d’altra parte, la volontaria scelta di modalità comunicative che rendano accessibili a terzi i corrispondenti dati di conoscenza pone la cognizione di questi ultimi fuori della garanzia assicurata dall’art. 15 Cost. (cfr. Cass., Sez. Un., 28 maggio 2003, dep. 24 settembre 2003, n. 36747, Torcasio ed altro). Analogamente, il Garante per la protezione dei dati personali ha da tempo chiarito che «L’attività di controllo svolta attraverso sistemi video non deve comprimere le libertà e i comportamenti degli interessati, soprattutto per quanto riguarda la libertà di circolazione e il diritto all’autodeterminazione informativa (è necessario ricordare, infatti, che esiste una ragionevole aspettativa di *privacy* anche nei luoghi pubblici)» (Garante per la protezione dei dati personali, *Newsletter 14-20 ottobre 2002*, in materia di Linee guida del Consiglio d’Europa sulla videosorveglianza, approvate dal Comitato di esperti sulla privacy del Consiglio d’Europa in data 9 ottobre 2002).

#### **Attività previste (Max 8.000 caratteri)**

Le attività nelle quali troverà estrinsecazione il progetto di ricerca, di durata triennale, risulteranno articolate in passaggi logicamente e cronologicamente ordinati di seguito illustrati.

L’abbrivio dovrà sostanziarsi nell’analisi, attraverso lo studio dei lavori preliminari che hanno preceduto l’emanazione del codice di rito penale, delle ragioni che, unitamente al differente livello di evoluzione tecnologica, hanno ostacolato una compiuta regolazione dello strumento delle captazioni visive nel procedimento penale (al di là dei già menzionati scarni riferimenti alle forme di documentazione audiovisiva degli atti del procedimento). In tale studio preliminare verrà altresì valutata la causa della mancata riproduzione, nel Codice vigente, della disposizione di cui all’art. 226-quinquies del Codice Rocco, la quale contemplava un espresso divieto, sanzionato con la comminatoria di nullità insanabile, di “tener conto [...] delle notizie o immagini ottenute nei modi di cui all’art. 615-bis del codice penale”. Prese dunque le mosse dall’individuazione degli isolati referenti codicistici, la ricerca di indirizzerà verso lo studio e la ricostruzione sistematica degli orientamenti giurisprudenziali e dottrinali che, nel perdurante silenzio del legislatore, hanno inserito le videoriprese entro gli schemi procedurali astrattamente compatibili (ovvero, in base alla diverso contesto di adozione e della differente qualifica del soggetto “regista”, entro la categoria delle prove documentali, delle prove atipiche, delle intercettazioni, delle prove c.d. incostituzionali, ecc.).

All’esito dei primi due passaggi preliminari testé sinteticamente descritti, verrà intrapresa un’operazione di lettura critica degli indirizzi ermeneutici attualmente consolidati nella giurisprudenza di legittimità, al fine di valutarne la coerenza con i precetti costituzionali che impongono una tutela rafforzata del domicilio e della segretezza delle comunicazioni, nonché con i canoni sovranazionali in materia di rispetto della vita privata e di protezione dei dati personali (art. 8 C.e.d.u. e artt. 7 e 8 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea). In tale opera di revisione, verranno altresì sondati i margini di irragionevolezza (eventualmente censurabili ai sensi dell’art. 3 Cost.) emergenti dal confronto fra l’attuale disciplina di cui all’art. 132 del D. Lgs. n. 196/2003 (nel testo recentemente modificato dal d.l. n. 132/2021), in materia di acquisizione di dati relativi al traffico telefonico e la disciplina che, in assenza di specifiche indicazioni normative, la giurisprudenza ritiene applicabile in materia di videoriprese.

Terminata la *pars destruens* della ricerca, quest'ultima si muoverà in una prospettiva *de iure condendo*: anzitutto, attraverso l'analisi dei progetti di riforma (rimasti tali) che, negli ultimi anni, hanno interessato la materia *de qua*: in tale contesto verrà analizzato il progetto elaborato dalla Commissione per l'elaborazione di proposte normative in tema di lotta, anche patrimoniale, alla criminalità organizzata, istituita con D.P.C.M. del 30 maggio 2014 e presieduta dal Dott. Nicola Gratteri, la quale aveva proposto di modificare il comma secondo dell'art. 266 c.p.p., in particolare sopprimendo il secondo periodo del predetto comma e sostituendo il primo con il seguente: «Negli stessi casi è consentita la intercettazione di comunicazioni tra presenti e la intercettazione di comportamenti tramite ripresa video anche nei luoghi indicati dall'art. 614 cod. pen., o per i quali sussistono comunque caratteri di riservatezza». In sostanza, non soltanto veniva equiparato il regime delle intercettazioni ambientali con quello delle riprese video di "comportamenti" (nella presumibile accezione di comportamenti non comunicativi), ma veniva altresì eliminato (per tutti i reati per i quali risultavano ammesse le intercettazioni ai sensi dell'art. 266, comma 1, c.p.p.) il requisito previsto dall'ultima parte dell'art. 266, comma 2, c.p.p., in forza del quale qualora le intercettazioni "avvengano nei luoghi indicati dall'art. 614 del codice penale, l'intercettazione è consentita solo se vi è fondato motivo di ritenere che ivi si stia svolgendo l'attività criminosa" (requisito attualmente non richiesto soltanto per i procedimenti di criminalità organizzata ai sensi dell'art. 13 del D.L. 13 maggio 1991, n. 152). Analogamente verrà analizzata la proposta di delega legislativa al Governo per l'emanazione del nuovo codice di procedura penale, elaborata dalla Commissione Riccio, nella quale, alla direttiva n. 40, si prevedeva: "40.20. esecuzione delle operazioni di ripresa visiva in luoghi di privata dimora, anche non costituenti intercettazione, nel rispetto delle garanzie di cui alle direttive precedenti; 40.21. necessità dell'autorizzazione del giudice, con provvedimento motivato, per le attività continuative di riprese visive dei comportamenti tenuti in luogo diverso da quelli di privata dimora". Infine, verrà fornita una lettura critica del Disegno di legge di iniziativa governativa n. 1638 (il quale ha assorbito le proposte C.366, C.1164, C.1165, C.1170, C.1257, C.1344, C.1587, C.1594), approvato dalla Camera dei Deputati in data 17 aprile 2007, recante "Disposizioni in materia di intercettazioni telefoniche ed ambientali e pubblicità degli atti di indagine", il quale, all'art. 7, prevedeva l'introduzione dell'art. 266-quater c.p.p., rubricato "Riprese visive", che stabiliva: "1. Nei procedimenti relativi ai reati indicati nell'articolo 266, comma 1, si applicano le disposizioni relative alle intercettazioni di conversazioni e comunicazioni telefoniche: a) alle operazioni di ripresa visiva a contenuto captativo di conversazioni; b) alle operazioni di ripresa visiva a contenuto non captativo di conversazioni che si svolgono nei luoghi di cui all'articolo 614 del codice penale. 2. Fuori dai casi di cui al comma 1, lettera a), le riprese visive che si svolgono al di fuori di luoghi pubblici sono autorizzate dal pubblico ministero con decreto motivato. 3. Fuori dai casi di cui al comma 1, lettera a), le riprese visive che si svolgono in luoghi pubblici possono essere eseguite di propria iniziativa dalla polizia giudiziaria".

L'ultimo stadio della ricerca, che trarrà i frutti delle precedenti analisi, si comprenderà nella elaborazione di una concreta proposta di riforma del codice di procedura penale in materia di videoriprese, volta a colmare l'attuale lacuna (reiteratamente censurata) e idonea a bilanciare le differenti esigenze, tutte di rilevanza costituzionale, che si stagliano sullo sfondo dello strumento captativo in discorso.

I risultati della ricerca verranno ampiamente illustrati, con cadenza periodica, attraverso i più opportuni strumenti di divulgazione (lavori monografici, articoli su rivista, note a sentenza, ecc.), che consentiranno di apprezzare il carattere originale del contributo offerto nella tematica in esame, con particolare riferimento agli aspetti ancora scarsamente esplorati anche in ragione delle recenti evoluzioni tecnologiche (si pensi al già menzionato Sistema Automatico di Riconoscimento Immagini, c.d. S.A.R.I., in dotazione al Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza) e degli ultimi

arresti giurisprudenziali in materie comunque connesse sotto il profilo della tutela riservatezza (cfr. la richiamata giurisprudenza della CGUE in materia di *data retention*).

### Ricercatori impegnati nel progetto

#### Prof. Giovanni Barrocu

(Cognome e Nome)

#### Professore Associato

(Qualifica)

#### Dipartimento di Giurisprudenza

(Dipartimento)

#### Diritto processuale penale (IUS/16)

(Settore Scientifico Disciplinare del partecipante)

L'attività del Prof. Barrocu si sostanzierà, anzitutto, nella collaborazione con il referente scientifico del progetto nel corso delle varie fasi della ricerca (dallo studio dei referenti normativi e dei principali arresti giurisprudenziali, fino all'elaborazione di concrete proposte riformistiche); alla luce dell'esperienza scientifica maturata e della qualifica di professore associato, contribuirà altresì alla supervisione dell'attività del ricercatore il cui contratto verrà attivato *ex novo* nell'ambito del presente progetto.

(Breve descrizione dell'attività del partecipante - Max 500 caratteri)

### Risultati attesi dalla ricerca, il loro interesse per l'avanzamento della conoscenza e le eventuali potenzialità applicative (Max 8.000 caratteri)

La ricerca, per i contenuti e per le proposte emendative della disciplina codicistica che intende patrocinare, assume caratteri di marcata originalità.

Sotto tale profilo, è opportuno evidenziare come il tema delle videoriprese, certamente non ignorato dalla dottrina, sia di regola analizzato, per un verso, in contributi limitati all'analisi di uno specifico aspetto connesso alla captazione visiva (la tutela dell'intimità domiciliare; il mai sopito dibattito sulla prova incostituzionale; la rilevanza processuale dei divieti previsti dalla normativa a tutela della *privacy*), oppure, per altro verso, nel contesto di lavori concernenti il più ampio tema del rapporto fra la dimensione tecnologica e la prova penale. Risultano invece decisamente inferiori i lavori monografici che hanno affrontato *ex profeso* il tema delle videoriprese, in tutte le implicazioni processual-penalistiche connesse allo strumento *de quo*. Difetta, pertanto, sia un elevato grado di maturazione del dibattito dottrinale sul tema, sia, *a fortiori*, uno "statuto" condiviso dello strumento in discorso che, a seconda dei casi, può assumere connotazioni affatto eterogenee (forma di documentazione di atti processuali; prova documentale; strumento atipico d'indagine; intercettazione di comportamenti comunicativi).

Il progetto di ricerca aspira pertanto a contribuire a colmare o quantomeno limitare la lacuna testé segnalata, attraverso una ricostruzione sistematica del tema d'indagine, in grado di abbracciare, senza aporie, tutte le diverse declinazioni dello strumento di registrazione visiva.

Peraltra, sono ancora allo stadio embrionale, nel panorama dottrinale italiano, le riflessioni dedicate alle ricadute nell'ordinamento domestico della valorizzazione, da parte della giurisprudenza eurounitaria, del

principio di proporzionalità nella definizione dei presupposti per l'impiego di strumenti investigativi marcatamente invasivi e limitativi di libertà fondamentali. In tale prospettiva, il progetto di ricerca rappresenterebbe il primo tentativo di analizzare gli effetti "indiretti" delle pronunce della CGUE sul tema della *data retention* nel perimetro applicativo di altri strumenti d'indagine, nel caso si specie delle videoriprese eseguite dalla polizia giudiziaria.

Contestualmente, il progetto di ricerca risulterebbe in grado di monitorare, quasi "in tempo reale", per poi tempestivamente analizzare, l'evoluzione normativa derivante dall'esercizio della delega di cui all'art. 1, comma 8, lett. a della l. 134/2021 (c.d. Riforma Cartabia), che, come anticipato, contiene una delega al Governo della Repubblica imperniata, fra gli altri, sul seguente criterio: "prevedere la registrazione audiovisiva come forma ulteriore di documentazione dell'interrogatorio che non si svolga in udienza e della prova dichiarativa, salva la contingente indisponibilità degli strumenti necessari o degli ausiliari tecnici". Sotto tale profilo, il progetto contribuirebbe a definire la corretta qualificazione della registrazione audiovisiva contemplata dal (futuro e ancora incerto) intervento novellistico e i relativi margini di divaricazione rispetto alle forme di registrazione extraprocedimentali.

Di indubbio rilievo sarebbero, d'altra parte, i concreti risvolti applicativi della ricerca: attualmente il denunciato silenzio del legislatore confina tanto l'interprete, quanto l'operatore pratico, in uno stato di perdurante incertezza che, in alcune circostanze, rischia di compromettere la stessa utilizzabilità della prova in ambito processuale: si pensi, a mero titolo esemplificativo, ai dubbi concernenti l'ampiezza dell'onere motivazionale dei provvedimenti autorizzativi della captazioni visive in ambito domiciliare (con taluni orientamenti giurisprudenziali che avallano in materia la teoria della valutazione *ex ante*, secondo cui sarebbe sufficiente, al fine di garantire la legittimità della captazione, poter ipotizzare per l'appunto *ex ante* la possibilità di registrare comportamenti comunicativi in tale contesto e altri indirizzi giurisprudenziali che avallano al contrario una valutazione *ex post*, diretta a selezionare, fra tutto il materiale captato, i soli comportamenti di natura comunicativa, in ragione dell'inutilizzabilità delle videoregistrazioni riguardanti diverse condotte). O ancora si pensi alla necessità di individuare un corretto referente normativo per le videoriprese effettuate mediante l'impiego di particolari strumenti non di mera osservazione e registrazione, ma specificamente finalizzati a superare la barriera che si frappone tra la generalità dei consociati e l'attività filmata: in tal senso viene in rilievo la ripresa visiva – mediante un drone – di condotte poste in essere negli spazi "aperti" di un'abitazione, in relazione alle quali dovrebbe operare il limite costituzionale del rispetto dell'inviolabilità del domicilio, ritenuto invece inapplicabile per la captazione visiva di azioni che, pur svolgendosi in luoghi di privata dimora, possono essere liberamente osservate dagli estranei, senza ricorrere a particolari accorgimenti (paradigmatico il caso di chi si ponga su un balcone prospiciente la pubblica via).

O ancora, quale ultimo esempio (fra i tantissimi ipotizzabili) di natura strettamente pratica, si pensi alla natura delle videoriprese di comportamenti non comunicativi in ambito domiciliare (ritenute dalla giurisprudenza vietate *ex art. 14 Cost.* e dunque inutilizzabili) realizzare con il consenso di uno dei soggetti titolari del domicilio e all'insaputa del soggetto convivente sottoposto alle indagini.

La ricerca, dunque, non si limiterebbe ad una mera rappresentazione statica del dibattito formatosi intorno al tema in questione, ma si sostanzierebbe nella proposta di soluzioni ermeneutiche differenti e ritenute attualmente più coerenti con i precetti costituzionali e sovranazionali, utili non solo sotto il profilo della ricostruzione dogmatica ma anche nella prassi applicativa, nonché, in prospettiva *de iure condendo*, nella individuazione delle linee d'intervento più urgenti al fine di dirimere le incertezze applicative che limitano le potenzialità euristiche dello strumento di captazione visiva.

## **Costo complessivo per voci di spesa**

a. Finanziamento di contratti per Ricercatore a Tempo Determinato di tipo A da attivare ex novo:  
**€ 111.873,63 (contratto di Ricercatore universitario ex art. 24, comma 3, lett. a) legge 30 dicembre 2010, n. 240, in regime di tempo definito – contratto di durata triennale – Settore scientifico-disciplinare: Diritto processuale penale (IUS/16) - costo annuo lordo pari ad € 37.291,21)**

b. Strumentazioni e attrezzature: € \_\_\_\_//\_\_\_\_

c. Servizi esterni relativi a tutte le attività non reperibili in Ateneo e svolte da terzi affidatari: € \_\_\_\_//\_\_\_\_

d. Missioni, partecipazione/organizzazione di convegni e pubblicazioni: € //


e. Altri costi direttamente imputabili all'attività di ricerca. Rientrano in questa categoria libri, software, materiali di consumo specifico come reagenti, tutto il materiale complementare alle attrezzature e strumentazioni e le riparazioni/manutenzioni attrezzature: € //

**Costo totale progetto € 111.873,63**

Si attesta l'impegno a pubblicare un prodotto Open Access valutabile per la VQR in fascia A o B per singolo anno di attività del progetto, nonché a divulgare i risultati della ricerca anche in accordo con l'istituto finanziatore Fondazione di Sardegna.

Data 9-02-2022

Firma del Referente scientifico



Firma del Direttore del Dipartimento